


DECRETO FISCALE/ Molte novità puntano a incentivare gli investimenti dei comuni

Oneri urbanistici per i progetti Potranno nuovamente finanziare le opere pubbliche

DI MATTEO BARBERO

Gli oneri di urbanizzazione tornano ad essere utilizzabili per finanziare le spese di progettazione delle opere pubbliche. È una delle novità più rilevanti per gli enti locali contenuta nel maxi emendamento al decreto fiscale (dl 148/2017) approvato ieri dal senato. La destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni è stata oggetto di ripetute modifiche negli ultimi anni. In generale, tali entrate dovrebbero essere destinate a finanziare spese di investimento, ma da diversi anni è consentito utilizzarle anche per spese correnti. Fino al 2015, in particolare, i cosiddetti oneri di urbanizzazione, in base all'art. 2, comma 8, della l. 244/2007, potevano finanziare per una quota non superiore al 50%, spese correnti indifferenziate e, per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Negli anni 2016 e 2017, invece, è rimasto in vigore il comma 737 della

legge 208/2015, che permetteva di utilizzarli interamente ma solo per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Dal 2018, infine, la materia sarà regolamentata dal comma 460 della legge n. 232/2016, che circoscrive le spese finanziabi-



li alle seguenti: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'am-

biente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Con la modifica approvata ieri a palazzo Madama, in tale elenco verranno nuovamente inserite le «spese di progettazione per opere pubbliche», confermandone la strategicità nell'attuale contesto normativo. Fra le altre novità, sempre nella prospettiva di incentivare la capacità progettuale delle p.a. locali, deve essere segnalata la modifica al comma 492 della l. 232, che consentirà di accedere prioritariamente agli spazi finanziari nell'ambito del patto verticale nazionale agli enti che vogliono finanziare con avanzo di amministrazione la progettazione, definitiva ed esecutiva, di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione (si veda altro pezzo a pag. 36).

